



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 2

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 30.01.2017, INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “TECNOLOGIE ED ARREDI PER LA TERAPIA INTENSIVA SUDDIVISI IN N. 10 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANESTESIA E TERAPIA ANTALGICA DELL’ISTITUTO”

DOMANDA:

Relativamente ai documenti amministrativi richiesti nel disciplinare di gara ed in particolare alla documentazione richiesta ai fini delle verifiche antimafia, Vostri allegati B e C.

Al riguardo evidenziamo che la normativa antimafia vigente prevede (Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione antimafia - *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67*). Non già in sede di ammissione alla procedura di gara.

Per quanto sopra esposto Vi chiediamo quindi di confermare che all’atto dell’ammissione alla procedura di gara in argomento nulla deve essere autocertificato in relazione ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In subordine Vi chiediamo di confermare che la “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” dei soggetti sottoposti a verifica antimafia potrà essere resa - ai sensi del 2° comma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 – secondo cui la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza – dal legale rappresentante del concorrente per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

RISPOSTA:

In proposito si precisa che l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, recita: “*Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia*”.

Inoltre il comma 6 del medesimo articolo precisa: “*Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5*”.



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Quanto precede per rappresentare che già nella fase di ammissione sussiste un interesse ad acquisire le autocertificazioni necessarie ai fini della verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR 445/2000 il legale rappresentante dell'Impresa concorrente può rendere la "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della citata DPR nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.